



Perfugas, 19.11.2018

I. C. - "S. SATTA- A.FAIS" PERFUGAS  
Prot. 0006555 del 19/11/2018  
02-05 (Uscita)

Ai Componenti la Commissione elettorale  
Ai Componenti i seggi elettorali

Albo – Sito - Atti

**Oggetto: Nomina Componenti seggi elettorali**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;

**VISTO** il Testo Unico approvato con il Decreto Leg.16.04.1994 n.297, concernente le norme sull'istituzione degli organi collegiali della scuola;

**VISTA** l'O.M. n .215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la C.M. n.2 prot. n. **17097** del **02-10-2018** concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della scuola per l'a.s.2018/19;

**VISTA** la nota Prot. n° **17290 del 09-10-2018**, trasmessa dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, nella quale si indicano le date del 25 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e del 26 novembre 2018, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, per le elezioni degli organi collegiali di durata triennale, e, altresì, si ribadisce che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di sezione/intersezione, di classe e di interclasse dovranno avere luogo entro il 31 ottobre 2018;

**CONSIDERATO** che occorre procedere al rinnovo del consiglio di istituto per il triennio 2018/19, 2019/20 e 2020/21,

**VISTA** la designazione della commissione elettorale prot. n. 6554 del 19/11/2018;

### **NOMINA**

i seguenti componenti dei seggi elettorali designati dalla commissione elettorale:

#### **SEGGIO ELETTORALE N. 1 PERFUGAS - SCUOLA PRIMARIA**

- Maestra Anna Serra – Presidente
- Signora Daniela Caggiari - Scrutatore Segretario
- Signora Farris Vittorina

Poiché le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al **seggio elettorale n. 1 Perfugas**, a norma dell'art. 44 della OM 215/91, detto seggio elettorale n. 1 è integrato, al momento dell'espletamento delle predette operazioni di attribuzione di posti, da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola ovvero dalla **Maestra Maria Maddalena Ziccheddu del seggio elettorale n. 2 Ploaghe e dal sig. Antonio Busellu del seggio elettorale N. 3 Chiaramonti.**

#### **SEGGIO ELETTORALE N. 2 PLOAGHE – SCUOLA PRIMARIA**

- Maestra Maria Maddalena Ziccheddu – Presidente
- Maestra Maria Spano - Scrutatore Segretario
- Signor Isabella Pinna - Scrutatore

### **SEGGIO ELETTORALE N. 3 CHIARAMONTI - SCUOLA PRIMARIA**

- Maestra Maria Castia – Presidente
- Sig. Antonio Busellu - Scrutatore Segretario

### **SEGGIO ELETTORALE N. 4 LAERRU- SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA**

- Sig. Carlo Ledda – Presidente
- Signora Mara Baroni - Scrutatore Segretario
- Signora Francesca Tuccori - Scrutatore

I plichi, contenenti i materiali necessari alle operazioni di voto, saranno fatti pervenire alle sedi dei seggi entro giovedì 22 novembre 2018 e presi in consegna dai rispettivi presidenti.

In occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, i componenti dei seggi nominati sono convocati presso le rispettive sedi il giorno domenica 25 novembre 2018 alle ore 8,00 per le operazioni di insediamento e le operazioni di voto che si svolgeranno secondo il seguente orario:

- **1° giorno, domenica 25 novembre 2018, dalle ore 8,00 alle ore 12,00;**
- **2° giorno, lunedì 26 novembre, dalle ore 8,00 alle ore 13,30.**

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. A conclusione dello scrutinio, il verbale compilato dai seggi, in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti, deve essere subito recapitato al seggio elettorale N. 1 Perfugas competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

Per le modalità di voto, per le operazioni di scrutinio, per l'attribuzione dei seggi e per gli adempimenti relativi alla proclamazione degli eletti, i seggi devono attenersi agli artt. 40-45 dell'OM 215/91.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott. Giovanni Carmelo Marras**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993

### **Art. 38 - Composizione e nomina dei seggi elettorali**

1. Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.
2. I presidi e i direttori didattici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto dal comma precedente, cercando nei limiti del possibile di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate.
3. I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato.
4. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.
5. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal direttore didattico o preside su designazione della commissione elettorale di circolo o d'istituto.
6. I seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

### **Art. 39 - Esonero dal servizio del personale appartenente alle commissioni elettorali o ai seggi elettorali o rappresentante di lista - Gratuità della funzione. Recupero del riposo festivo non goduto**

1. Il personale della scuola nominato membro di commissione elettorale o di seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista deve essere esonerato dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento delle relative funzioni.
2. Le funzioni espletate non comportano alcun diritto a specifico trattamento economico.
3. Il riposo festivo non goduto è compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nell'ambito della settimana immediatamente successiva.
4. Nei casi previsti dai commi precedenti il personale assente dal servizio può essere temporaneamente sostituito da personale supplente, secondo le norme generali vigenti in materia.

### **Art. 40 - Modalità delle votazioni**

1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un giorno non lavorativo dalle ore 8 alle ore 12 e in quello successivo dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.
2. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
3. In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
4. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.
5. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio. Qualora ciò non fosse possibile per mancanza di spazio negli elenchi suddetti, gli elettori firmano in un apposito foglio predisposto dal presidente del seggio e che deve contenere gli elementi di individuazione delle varie categorie di elettori.
6. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio devono essere disposti dei tavoli, sopra i quali vanno poste tante urne quanti sono gli organi da eleggere; nello spazio riservato alle votazioni devono essere disposti due tavoli in due angoli opposti in modo che gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti dei seggi, assicurando in ogni caso la segretezza del voto.
7. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 2, a seconda che i posti da attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, potranno essere espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
8. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
9. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. Tale evenienza viene fatta constatare succintamente nel verbale.
10. Alle ore otto del giorno in cui sono indette le votazioni il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli scrutatori.
11. Se il presidente è assente, egli è sostituito dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
12. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
13. Delle operazioni di votazione viene redatto - in duplice originale - processo verbale, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori.

#### **Art. 41 - Rappresentanti di lista**

1. Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale di circolo o di istituto e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso la commissione elettorale e di uno presso ciascun seggio elettorale, i quali assistono a tutte le operazioni successive al loro insediamento.

#### **Art. 42 - Validità delle deliberazioni dei seggi elettorali**

1. Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

#### **Art. 43 - Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

2. Alle operazioni predette partecipano i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale secondo il modello B allegato alla presente ordinanza, in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.

4. Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:

a) numero degli elettori e quello dei votanti, distinti per ogni categoria;

b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;

c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

5. Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze.

6. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono.

7. Se le preferenze espresse siano maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti.

8. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

9. Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste, espressione contestuale di preferenze per candidati di liste diverse) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore stesso.

10. Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, è depositato presso il circolo didattico o l'istituto in cui ha operato il seggio.

11. L'altro esemplare, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") va rimesso subito al seggio che ai sensi del primo comma del successivo art. 44 è competente a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti.

#### **Art. 44 - Attribuzione dei posti**

1. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale n. 1.

2. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni previste dal presente articolo da altri due membri scelti dal direttore didattico o preside tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.

3. La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.

4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma 1 del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

5. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

6. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

7. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

8. Ai fini dell'attribuzione del posto riservato a ciascuna delle componenti docenti, genitori e alunni delle scuole secondarie di 2° grado confluite per aggregazione in una nuova istituzione scolastica, di cui al precedente art. 5, comma 8, qualora al termine delle operazioni di assegnazione dei posti non risulti eletto alcun candidato appartenente a una o più di dette scuole, si individua, per ciascuna delle componenti in questione, la lista comprendente candidati appartenenti alle scuole medesime che abbia ottenuto il maggior numero di voti.\*

9. Nell'ambito di detta lista viene eletto il candidato appartenente alla scuola in questione che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, in sostituzione del candidato della medesima lista con il minor numero di preferenze che avrebbe avuto diritto all'elezione in mancanza di riserva.\*

10. Qualora la lista comprendente il candidato da proclamare eletto per effetto della riserva non abbia conseguito alcun posto, viene tolto un posto alla lista, non comprendente candidati riservatari, che ne ha conseguito il maggior numero. A parità di posti tra due o più liste, viene tolto il posto a quella tra esse che ha ottenuto il minor numero di voti.\*

11. Nel caso in cui in nessuna lista siano presenti candidati con diritto di riserva, questa non opera e il relativo posto viene assegnato ai candidati delle altre scuole secondo la normale procedura di assegnazione.\*

#### **Art. 45 - Adempimenti per la proclamazione degli eletti**

1. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale n. 1 di cui al precedente art. 44 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.

2. Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo della scuola